

REDDITI 2019

Relatore: Dott. Francesco Barone

FRONTESPIZIO

NUOVA CASELLA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La casella deve essere barrata dai soggetti che applicano gli ISA

VISTO DI CONFORMITA'

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	Esonero dall'apposizione del visto di conformità

La casella deve essere barrata dai
soggetti che applicano gli ISA e
sono esonerati dall'apposizione
del visto di conformità

SANZIONI VISTO DI CONFORMITA'

L'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2019 sostituisce la lettera a) dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo che i responsabili dei centri di assistenza fiscale (Caf) e i professionisti che rilasciano un visto infedele relativamente a una dichiarazione dei redditi di possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati presentata con le modalità previste dalla disciplina per l'assistenza fiscale, **sono tenuti al solo pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.**


E' previsto inoltre che qualora il centro di assistenza fiscale o il professionista trasmettano una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmettano una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, e sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con una comunicazione in via telematica da parte dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta è ridotta secondo la disciplina del ravvedimento.

SEGUE: SANZIONI VISTO DI CONFORMITA'

Viene modificato il comma 3 dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazioni fiscali, disponendo che è a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi dovuti a seguito del controllo formale non innovando la disciplina del controllo della dichiarazione precompilata.

LA COMUNICAZIONE ALL'ENEA E LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA



COMUNICAZIONE ALL'ENEA

A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono trasmessi all'ENEA i dati relativi a taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio

Atteso che il sito è stato reso disponibile dal 21 novembre 2018, per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da tale ultima data.


Successivamente, per tener conto delle richieste degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato mandato all'ENEA di pubblicare un avviso sul sito finalizzato a concedere ai soggetti richiedenti una proroga dei termini previsti per la trasmissione dei dati per l'anno 2018, sino alla data del 1° aprile 2019

INTERVENTI DA COMUNICARE

La trasmissione delle informazioni non riguarda tutti gli interventi ammessi alla detrazione in commento, ma solo gli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Non vanno, invece, trasmesse le informazioni relative agli altri interventi che, ancorché ammessi alla detrazione non comportano risparmio energetico.

È prevista, inoltre, la trasmissione delle informazioni relative all'acquisto nel 2018 di elettrodomestici in classe energetica A+ (classe energetica A per i forni) sempreché collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, atteso che le relative spese danno diritto alla detrazione - attualmente pari al 50 per cento delle spese sostenute, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolata su un ammontare complessivo delle spese medesime non superiore a 10.000 euro

VALIDITA' DELLA DETRAZIONE




GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

LO SCOPO

Obiettivo degli ISA è quello


Di favorire l'emersione spontanea
della base imponibili




Di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte del
contribuente

COSA RAPPRESENTANO

Rappresentano la sintesi di indicatori elementari



Tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale con diverse basi imponibili



Essi esprimono su scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva ai fini dell'accesso al regime premiale


IL DECRETO ATTUATIVO

```
graph TD; A[II D.M. 28.12.2018] --> B[Ha approvato gli ISA relativi alle attività economiche];
```

II D.M. 28.12.2018


Ha approvato gli ISA relativi
alle attività economiche

CAUSE DI ESCLUSIONE A REGIME




INTEGRAZIONE DEI DATI

I contribuenti possono integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria affidabilità



Potrà integrare indicando ulteriori elementi positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili



Gli elementi integrati rilevano ai fini delle imposte sui redditi dell'IRAP e dell'IVA

REGIME PREMIALE

Regime premiale in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale

Esonero visto di conformità per crediti IVA inferiori a € 50.000 e imposte sui redditi e IRAP inferiori a € 20.000.

Esonero visto di conformità o la prestazione di garanzia per rimborsi IVA non superiori a € 50.000



Esclusione disciplina società non operative e in perdita sistematica

Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici

Anticipo di un anno dei termini di accertamento. Esclusione dall'accertamento sintetico se il reddito accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato

ESONERO VISTO DI CONFORMITA'

Esonero visto di conformità
per crediti IVA inferiori
a € 50.000
e imposte sui redditi e
IRAP inferiori a € 20.000




Voto 8



RIMBORSO E PRESTAZIONE GARANZIA IVA


Esonero visto di conformità o la
prestazione di garanzia
per rimborsi IVA non superiori
a € 50.000



Voto 8

SOCIETA' NON OPERATIVE

Esclusione disciplina società non operative e in perdita sistematica



Voto 9

ACCERTAMENTI CONTABILI


```
graph TD; A[Esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici] --> B[Voto 8,5];
```

Esclusione accertamenti basati
su presunzioni semplici

Voto 8,5

TERMINI PER L'ACCERTAMENTO


I termini di decadenza per
l'attività di accertamento sono
ridotti di un anno



Voto 8

ACCERTAMENTI SINTETICI

Esclusione dall'accertamento sintetico
se il reddito accertabile non ecceda
i $\frac{2}{3}$ del reddito dichiarato



```
graph TD; A[Esclusione dall'accertamento sintetico se il reddito accertabile non ecceda i 2/3 del reddito dichiarato] --> B[Voto 9];
```

Voto 9

REATI TRIBUTARI

In caso di violazioni che comportano la denuncia per uno dei reati tributari
NON si applicano i seguenti effetti premiali

Esclusione
disciplina società
non operative e in
perdita sistematica


Esclusione accertamenti
basati su presunzioni
semplici

Anticipo di un anno dei termini
di accertamento.
Esclusione dall'accertamento
sintetico se il reddito
accertabile non ecceda i 2/3
del reddito dichiarato

I CONTROLLI

L'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza nel definire le strategie di controllo basate su analisi di rischio evasione devono tenere conto:


Del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai quali si applicano gli ISA individuato minore o uguale a 6




Delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria nel definire le strategie di controllo

OMISSIONE DEI DATI

In caso di omissione della comunicazione dei dati o di comunicazione inesatta o incompleta



Si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 2.000 euro




Prima della contestazione della violazione l'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comunicare i dati o a correggere gli errori commessi. Del comportamento si tiene conto per la misura della sanzione

CONTRADDITTORIO

Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle entrate può procedere
PREVIO CONTRADDITTORIO

All'applicazione
dell'accertamento induttivo

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE



SEGUE: CAUSE DI ESCLUSIONE

Gli ISA non si applicano inoltre nei confronti di:

- a) dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi superiori a euro 5.164.569;
- b) dei contribuenti in regime forfetario, in regime fiscale di vantaggio e dei contribuenti che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- c) dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice, ai commi da 11 a 13 dell'art. 1 del DM 28.12.2018, con i limiti ivi indicati, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- d) delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi

PUNTEGGIO DI AFFIDABILITA' FISCALE

Il grado di affidabilità è riconosciuto al contribuente al fine di consentire di accedere al regime premiale tenendo conto che

Il programma informatico segnala anche il punteggio relativo agli ISA tesi a verificare la normalità e la coerenza anche con riferimento a diverse basi imponibili

Il programma consente di modificare i dati inseriti dall'AE attraverso l'inserimento di dati corretti. Nel calcolo del punteggio il programma tiene conto dei dati corretti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio i ricavi o i compensi dichiarati da confrontare con quelli presunti degli ISA sono quelli di cui all'art. 85, escluse lett. c),d),e) e f), del TUIR nonché i ricavi ad aggio fissi e i compensi di cui all'art. 54 del TUIR

ACQUISIZIONE DI ULTERIORI DATI

Ai fini dell'applicazione degli ISA è necessario acquisire ulteriori dati presenti nell'Anagrafe tributaria

```
graph TD; A[Ai fini dell'applicazione degli ISA è necessario acquisire ulteriori dati presenti nell'Anagrafe tributaria] --> B[Tramite gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale]; A --> C[In mancanza gli intermediari devono acquisire la delega. E' obbligatorio tenere un apposito registro cronologico delle deleghe]; A --> D[Direttamente da parte del contribuente];
```

Tramite gli intermediari delegati alla consultazione del cassetto fiscale


In mancanza gli intermediari devono acquisire la delega. E' obbligatorio tenere un apposito registro cronologico delle deleghe

Direttamente da parte del contribuente

ADEGUAMENTO IN DICHIARAZIONE


Per migliorare il grado di affidabilità i contribuenti possono indicare ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili

In dichiarazione dei redditi e IRAP



Ai fini IVA , tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette o soggette a regimi speciali, si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'IVA relativa ad operazioni imponibili diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume di affari dichiarato.

ESCLUSIONE DI SANZIONI



IN DICHIARAZIONE

RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	ISA	2	
					,00

Indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale

RF12	Ricavi non annotati	1	ISA	2	
					,00


Indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale

RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	1	ISA	2	
					,00


Indicare gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale

IL RIPORTO DELLE PERDITE


LE NUOVE REGOLE DAL 2018




SCOMPUTO DELLE PERDITE



LIMITE TEMPORALE




REGOLE DA SEGUIRE DOPO LE MODIFICHE




NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2018




NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2019




NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2017



NORMATIVA TRANSITORIA

PERDITE DI IMPRESA IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA 2017



IN DICHIARAZIONE

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Perdite da contabilità semplificata 2017	Perdite da contabilità semplificata 2018	Perdite in contabilità ordinaria	
	RS12 1	2	(di cui al presente periodo 3	4
	,00	,00	,00	,00
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno 1	
			,00)	,00

Nel rigo RS12:

- In colonna 1, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata, maturate nel periodo d'imposta 2017, utilizzabili in misura limitata;
- In colonna 2, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata, maturate nel periodo d'imposta 2018 oggetto della dichiarazione;
- In colonna 3, vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, maturate nel periodo d'imposta 2018 oggetto della dichiarazione, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 8, comma 3, primo periodo del TUIR;
- In colonna 4, vanno indicate le perdite dei periodi d'imposta precedenti derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, utilizzabili in misura limitata ai sensi dell'art. 8, comma 3, primo periodo, e quelle maturate nel presente periodo d'imposta di cui alla colonna 3.

IN DICHIARAZIONE

Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Perdite da contabilità semplificata		Perdite in contabilità ordinaria	
	Perdite da contabilità semplificata 2017	Perdite da contabilità semplificata 2018	(di cui al presente periodo)
RS12	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA		(di cui relative al presente anno	
			1	2
			,00)	,00

Nel rigo RS13, colonna 2, vanno indicate le perdite d'impresa realizzate nei primi tre periodi d'imposta, utilizzabili in misura piena ai sensi dell'art. 84, comma 2, del TUIR, compresa la perdita relativa periodo d'imposta 2018, da indicare in colonna 1.


In tale rigo vanno, altresì, indicate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità semplificata, escluse quelle maturate nel periodo d'imposta 2017, qualora sussistano i presupposti previsti dal citato art. 84, comma 2, del TUIR.

REGIME DI CASSA

REGIME DI CASSA

Dal 2017 le imprese minori determinano il reddito d'impresa come differenza tra

I ricavi e gli altri proventi percepiti nel periodo d'imposta



Le spese sostenute nello stesso periodo d'imposta

SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	RM 138/E del 2009 CM 38/E del 2010


SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Bonifici	<p>I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”)</p> <p>Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore</p>	CM 38/E del 2010

SEGUE: REGIME DI CASSA

Strumento di pagamento	Momento rilevante	Documento di prassi
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	RM 77/E del 2007


SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Nella determinazione del reddito d'impresa non si tiene conto delle esistenze e rimanenze ma si computano

In aumento, i proventi immobiliari, le plusvalenze e le sopravvenienze attive



In diminuzione, le minusvalenze e le sopravvenienze passive

SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 66 del TUIR



I ricavi e le spese si
computano con il criterio
di cassa


Si applica l'art. 110 del TUIR



Per la determinazione del
costo e del valore normale
dei beni

SEGUE: REGIME DI CASSA


Il reddito del primo
periodo d'imposta di
applicazione del regime
di cassa



Deve essere ridotto dell'importo
delle rimanenze finali
dell'esercizio precedente

SEGUE: REGIME DI CASSA

I ricavi i compensi e le
spese che hanno già
concorso alla formazione del
reddito



Non assumono rilevanza nella
determinazione del reddito
degli anni successivi

ESEMPIO DI PASSAGGI DI REGIME

COMPONENTE POSITIVO	DICHIARAZIONE 2018 PER IL 2017	DICHIARAZIONE 2019 PER IL 2018
Provvigioni € 5.000,00 maturate nel 2017 ma fatturate nel 2018	Si dichiarano nel quadro RG del periodo d'imposta 2017	Non si dichiarano nel periodo d'imposta 2018 anche se incassate nello stesso periodo

COMPONENTE DI REDDITO	DICHIARAZIONE 2019 PER IL 2018	PERIODO D'IMPOSTA 2019
Merci acquistate e pagate nel 2018 ultimo anno di vigenza del regime di cassa	Rilevano come componente negativo interamente nel 2018	Le merci in rimanenza al 31.12.2018 non rilevano come esistenze iniziali nel 2019

SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Si modifica l'art. 18 del
DPR n. 600/1973

```
graph TD; A[Si modifica l'art. 18 del DPR n. 600/1973] --> B[Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi percepiti pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività]; B --> C[Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza];
```

Rientrano nel regime di cassa le imprese con ricavi **percepiti** pari a euro 400.000 per le prestazioni di servizi ed euro 700.000 per altre attività

Per l'ingresso nel regime semplificato si considerano i ricavi conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri di competenza

SEGUE: REGIME DI CASSA

Attività miste



Occorre fare riferimento
**all'ammontare
dei ricavi
relativi all'attività prevalente,**
intesa come attività dalla quale
derivano i maggiori ricavi.


SEGUE: REGIME DI CASSA

```
graph TD; A[Attività miste  
R.M. n. 293/E  
del 18 ottobre 2007] --> B["occorre, inoltre, verificare se  
l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati  
tramite tutte le attività svolte  
supera il limite massimo fissato dalla norma in  
euro 700.000."];
```


Attività miste
R.M. n. 293/E
del 18 ottobre 2007

“occorre, inoltre, verificare se
l'ammontare complessivo dei ricavi realizzati
tramite tutte le attività
svolte supera il limite massimo
fissato dalla norma in
euro 700.000.”


SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA



SEGUE: REGIME DI CASSA

Se si utilizzano i registri cronologici è necessario annotare:

RICAVI PERCEPITI	SPESE SOSTENUTE
<ul style="list-style-type: none">a) Il relativo importo;b) Le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;c) Gli estremi della fattura o altro documento emesso	<ul style="list-style-type: none">a) Data di pagamento;b) Le generalità del soggetto che effettua il pagamento;c) Gli estremi della fattura o di altro documento emesso

I diversi componenti positivi e negativi di reddito vanno annotati nei registri obbligatori entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi

SEGUE: REGIME DI CASSA


Se si utilizzano i registri IVA è necessario annotare:

REGISTRO FATTURE EMESSE	REGISTRO FATTURE ACQUISTI
Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I ricavi percepiti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono incassati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva	Nel registro deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati pagamenti con indicazioni delle fatture cui le operazioni si riferiscono. I costi sostenuti devono essere annotati separatamente nel periodo d'imposta in cui vengono pagati indicando il documento contabile già registrato ai fini Iva


I registri Iva sostituiscono il registro cronologico, ove debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva

SEGUE: REGIME DI CASSA

I contribuenti possono optare per almeno un triennio per tenere i registri Iva senza le annotazioni di incassi e pagamenti



Con obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva



Opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincide con quella di incasso o pagamento

INDICAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI

RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Nel caso di mancanza di rimanenze si barra la colonna 1

Si indicano le rimanenze di materie prime e merci

Si indicano le rimanenze relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Si indicano le rimanenze di titoli

L'UTILIZZO DELLE PERDITE

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

Nel rigo RG35, colonna 4, va indicato fino a concorrenza del reddito 2018, l'ammontare delle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa nonché da partecipazione in società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR risultanti dal quadro RH, se non già utilizzate negli altri quadri di determinazione del reddito d'impresa.


Se tali perdite sono inferiori all'importo di RG34, colonna 2, si procede a compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare nella colonna 1, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata del 40 per cento, nella colonna 2, in caso di perdite utilizzabili in misura limitata dell'80 per cento, e nella colonna 3, in caso di perdite utilizzabili in misura piena.

Gli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 vanno riportati anche nella colonna 4.

Si precisa che le perdite non possono essere utilizzate per compensare i redditi indicati in colonna 3 del rigo RG26 (reddito minimo delle società di comodo).


L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS.

SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA



SOCIETA' DI COMODO E REGIME DI CASSA

Le rimanenze finali dedotte integralmente nel primo esercizio di applicazione del regime di cassa



Non rilevano nella disciplina delle società non operative e per quella relativa alle società in perdita sistematica

ESEMPIO N. 1

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2014/2018 con applicazione nel 2018 del regime di cassa.

Per l'anno 2018 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2017 e quindi:

Posto che nel 2018 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 200 per effetto delle rimanenze finali del 2017, la perdita da considerare ai fini delle società non operative è pari a 800 (1.000 – 200).

Nel 2019 la società è comunque non operativa perché nel periodo 2014/2018 si trova in perdita fiscale

ESEMPIO N. 2

Società in perdita fiscale nei periodi d'imposta 2014/2018 con applicazione nel 2018 del regime di cassa.

Per l'anno 2018 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2017 e quindi:

Posto che nel 2018 la perdita fiscale è pari a 1.000 di cui 1.050 per effetto delle rimanenze finali del 2017. In questo caso il risultato del 2018 diventa positivo per 50 ($1.050 - 1.000$)

Nel 2019 la società non è di comodo se il risultato (50) supera il reddito minimo scaturente dall'applicazione dei coefficienti.

ESEMPIO N. 3

Società con primo periodo di applicazione del regime di cassa nel 2018 con il quinquennio precedente (2013/2017) in perdita fiscale.

Reddito minimo del 2018 è pari a 800

Per l'anno 2018 non si deve tenere conto delle rimanenze del 2017 e quindi:

Posto che il reddito minimo determinato dai coefficienti è pari a 800 e le rimanenze del 2017 pari a 100, nel 2018 il reddito minimo da dichiarare è pari a 700.

IN DICHIARAZIONE

RS19	ACE	Agevolazioni	Variazioni in aumento
	1	2	3
	,00	100 ,00	,00
			4 ,00


Si indica l'importo pari al valore delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza, dedotto integralmente nel primo periodo di applicazione del regime di cassa per le imprese minori

REGIME FORFETARIO

REGIME FORFETARIO

Dal 1° gennaio 2019 viene modificato il regime forfetario che diventa un regime naturale

Il regime è riservato alle SOLE persone fisiche esercenti attività di impresa (comprese le imprese familiari) e di arti e professioni non in forma associata



I soggetti che intraprendono l'attività possono avvalersi del regime forfetario senza comunicare un preventivo accesso


UNA SOLA SOGLIA DI ACCESSO

ELENCO ATTIVITA'		SOGLIE
Industrie alimentari e delle bevande	40%	45.000 (65.000)
Commercio all'ingrosso e dettaglio	40%	50.000 (65.000)
Commercio amb. di prodotti alimentari e bevande	40%	40.000 (65.000)
Commercio ambulante di altri prodotti	54%	30.000 (65.000)
Costruzioni e attività immobiliari	86%	25.000 (65.000)
Intermediari del commercio	62%	25.000 (65.000)
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40%	50.000 (65.000)
Attività professionali	78%	30.000 (65.000)
Altre attività economiche	67%	30.000 (65.000)

REQUISITI

Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime


Non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall'adeguamento gli indici sintetici di affidabilità fiscale



Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono avvalersi del regime forfetario



Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito

I soggetti non residenti ad eccezione di quelli residenti nella UE o in uno Stato aderente allo SEE

I soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi


NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Lett. d): non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

Lett. d-bis: non possono altresì avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

OPERAZIONI IVA

Ai fini IVA i soggetti forfetari non hanno diritto alla detrazione dell'imposta assoluta, dovuta o addebitata sugli acquisti



Non possono esercitare la rivalsa dell'IVA per le operazioni nazionali

Per le cessioni di beni intracomunitari l'operazione non costituisce cessione

Per gli acquisti intracomunitari fino a € 10.000 non si considerano soggetti a IVA. Superata la soglia si versa l'IVA

Applicano alle prestazioni di servizi ricevuti da soggetti non residenti o rese agli stessi le regole ordinarie

Per le importazioni le esportazioni e operazioni ad esse assimilate si applicano le regole ordinarie

ESONERI

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati:

- dalla liquidazione e dal versamento dell'IVA;
- dalla registrazione delle fatture emesse;
- dalla registrazione delle fatture acquisti;
- dalla registrazione dei corrispettivi;
- dalla presentazione della dichiarazione IVA;
- dalla presentazione della comunicazione IVA;
- dalle comunicazioni delle dichiarazioni di intento;
- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi


OBBLIGHI IVA E REDDITI

I soggetti forfetari hanno l'obbligo di:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- conservare i documenti emessi
- certificare i corrispettivi e conservare la documentazione;
- integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni (reverse charge) risultanti debitori d'imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- versare l'imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- presentare i modelli Intra


Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi per alcune categorie di cui all'art. 2 del regolamento di cui al Dpr n. 696/1996 (es. cessioni di tabacchi, giornali)

PASSAGGI IVA




SEGUE: PASSAGGI IVA

Nell'ultima liquidazione
relativa all'anno in cui è
applicata l'IVA



Si computa l'IVA ad esigibilità
differita e può essere esercitata
la detrazione relativa alle
operazioni IVA per cassa




L'eccedenza IVA emergente
dalla dichiarazione relativa
all'ultimo anno in cui si applica il
regime ordinario può essere
richiesta a rimborso o utilizzata
in compensazione

ESEMPIO DI RETTIFICA IVA


Rimanenze di merci al 31.12.2018 € 3.000 con IVA al 22% (3.000 x 22%) = 660	660
Attrezzatura acquistata nel 2017 € 3.000 con IVA al 22% (3.000 x 22%) = 660	396 pari a 3/5 di 660
TOTALE IVA DA VERSARE	1.056

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito imponibile è dato applicando ai ricavi o ai compensi percepiti



Il coefficiente di redditività nella misura diversificata a seconda del codice ATECO che interessa l'attività esercitata



Sul reddito imponibile si applica l'imposta sostitutiva del reddito delle addizionali e dell'IRAP pari al 15%

ESEMPIO

Professionista con compensi pari a 10.000 euro

Reddito $(10.000 \times 78\%) = 7.800$

Contributi previdenziali € 3.410 (3.410)

Reddito imponibile 4.390

Imposta sostitutiva $4.390 \times 15\%$ da versare 659

Per le imprese familiari l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

I contributi previdenziali si deducono dal reddito.

L'eventuale eccedenza si deduce dal reddito complessivo.

L'UTILIZZO DELLE PERDITE

LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		
		1	2	3	4	5
		Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena		
		(di cui)	
		,00	,00	,00		,00


I soggetti che svolgono attività d'impresa e che nei periodi d'imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano:

- nella colonna 3 le eventuali perdite d'impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d'imposta 2017, utilizzabili in misura limitata del 40 per cento;
- nella colonna 4 le perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili in misura limitata dell'80 per cento;
- nella colonna 5 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del TUIR. Nella stessa colonna 5 vanno altresì indicate da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali.

Gli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati anche nella colonna 6.

RIDUZIONE DEL REDDITO

Per i soggetti che avviano nuove attività per l'anno di inizio e per i quattro successivi si applica l'imposta del 5% a condizione che




il contribuente non abbia esercitato attività nei tre anni precedenti

l'attività nuova non costituisca mera prosecuzione di altra attività in precedenza svolta come dipendente o lavoro autonomo

Qualora venga proseguita un'attività svolta da altro soggetto i ricavi o i compensi di quest'ultimo non siano superiori al limite previsto dalla normativa (€ 65.000)


COMPONENTI ANNI PRECEDENTI

I componenti positivi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario




Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.
Es. Quote di plusvalenze o sopravvenienze attive

I componenti negativi riferiti ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario



Partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario.
Es. Quote di manutenzione e riparazione


Le perdite fiscali riferite ad anni precedenti a quello in cui ha effetto il regime forfetario se da contabilità ordinaria



Possono essere computate
In diminuzione del reddito determinato in modo forfetario.
Es. perdita fiscale relativa all'anno 2018

ELIMINAZIONE DELLA RITENUTA

I ricavi ed i compensi
non sono assoggettati a
ritenuta d'acconto da
parte del sostituto



I contribuenti devono
rilasciare una
dichiarazione dalla
quale risulti che il
reddito è soggetto ad
imposta sostitutiva

LE RITENUTE SUL LAVORO DIPENDENTE

L'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "decreto crescita", ha stabilito che i contribuenti che applicano il regime forfetario, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Per i soggetti/ datori di lavoro in regime forfetario dal 1° gennaio 2019, che non hanno operato le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati alla data di entrata in vigore del "decreto crescita", ossia 1° maggio 2019, per le somme già corrisposte alla predetta data, devono versare le ritenute a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge, in tre rate mensili di uguale importo, e nei termini di cui all'articolo 8 del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Poiché il decreto legge è entrato in vigore il 1° maggio 2019, i soggetti devono procedere a trattenere l'importo delle ritenute a partire dal mese di luglio 2019, per i periodi di pagamento delle mensilità precedenti al 1° maggio 2019.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Si presenta nei termini ordinari

I soggetti forfetari non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte . Tuttavia nella dichiarazione dei redditi devono indicare:

- il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento non è stata operata la ritenuta;
- l'ammontare dei redditi stessi

IN DICHIARAZIONE

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00

Indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta

Si indica l'ammontare dei redditi

LE RITENUTE D'ACCONTO SUBITE


Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40	Ritenute	,00
--	------	----------	-----

Indicare le ritenute subite


L'importo totale delle predette ritenute va indicato nel rigo RS40 e riportato, ai fini dello scomputo, nel rigo RN33, colonna 4 e/o nel rigo LM41.

OPZIONI

I contribuenti possono optare per l'applicazione dell'IVA e del reddito in modo ordinario



L'opzione è valida per tre anni. deve essere comunicata nella dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata



Trascorso il periodo minimo l'opzione è valida per ciascun anno successivo per mezzo del comportamento concludente

DECADENZA

I contribuenti cessano di applicare il regime forfetario a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro

CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario i ricavi e i compensi che in base alle regole del regime forfetario hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi.

I ricavi ed i compensi che erano di competenza del periodo in cui il contribuente si trovava nel regime forfetario ma non hanno concorso a formare il reddito imponibile assumono rilevanza nei periodi d'imposta successivi.

Stessi criteri si applicano dal passaggio dal regime ordinario a quello forfetario

SEGUE: CAMBI DI REGIME

In caso di passaggio dal regime forfetario a quello ordinario le spese sostenute nel periodo di applicazione del regime forfetario non rilevano nei periodi d'imposta successivi.

Dopo l'uscita dal regime forfetario la cessione di un bene strumentale acquisito in un periodo precedente a quello di applicazione del regime forfetario la plusvalenza o la minusvalenza si determina tenendo conto del costo non ammortizzato risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello di applicazione del regime forfetario.

Se la cessione del bene strumentale riguarda beni acquisiti in regime forfetario si assume come costo non ammortizzabile il prezzo di acquisto

REGOLE

Nel regime forfetario rileva il reddito per i carichi di famiglia.
Il reddito non rileva ai fini dell'applicazione delle detrazioni dall'imposta lorda

Non si applicano gli ISA nonché l'IRAP


In caso di infedele indicazione dei requisiti per l'accesso le sanzioni sono aumentate del 10%

Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo viene meno la condizione

Il regime cessa dall'anno successivo a quello in cui a seguito di accertamento definitivo si verificano le cause di esclusione

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

I soggetti in regime forfetario possono applicare il regime agevolato contributivo presentando una comunicazione all'INPS



Trova applicazione una riduzione pari al 35% della contribuzione ordinaria

Per i collaboratori familiari il titolare può indicare la quota di reddito nei limiti del 49%

Il versamento a saldo e in acconto dei contributi segue le regole ordinarie


Il regime contributivo agevolato cessa dall'anno successivo a quello in cui viene meno la condizione prevista per l'accesso o una causa di esclusione

LA MINI IRES

MINI IRES

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2021 l'IRES può essere applicata sul reddito d'impresa dichiarato

Fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili nei limiti dell'incremento di P.N. in misura ridotta di 3,5 punti percentuali



Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 e per i due successivi l'IRES si applica in misura ridotta rispettivamente di 1,5, 2,5, 3 punti percentuali

LE RISERVE DI UTILI


Sono “riserve di utili non disponibili” quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili.

INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

L'incremento del P.N. è dato dalla differenza tra

Il P.N. risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento senza considerare il risultato del medesimo esercizio al netto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi d'imposta precedenti



Il P.N. risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 senza considerare il risultato del medesimo esercizio

RIPORTO DEGLI UTILI ACCANTONATI A RISERVA

Per ciascun periodo d'imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo

TRASPARENZA FISCALE

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

SOGGETTI IRPEF

Le disposizioni sono applicabili anche ai fini IRPEF al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società di persone in regime di contabilità ordinaria

CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

Si permette il cumulo delle agevolazioni previste per l'applicazione delle mini-IRES con altri benefici concessi, fatta eccezione di quelli che prevedono un regime di determinazione forfetaria del reddito (es. Tonnage Tax, determinazione del reddito su base catastale, ecc.) e di quelli di cui all'articolo 6 del DPR n. 601/1973, ossia:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- d) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

ESEMPIO N. 1

Soggetto IRES con accantonamento di utili 2018 (€ 100.000) interamente a riserva. Utile 2019 pari a € 120.000. La tassazione sul 2019 sarà:

- sui primi 100.000 IRES al 22,5% = 22.500
- sui restanti 20.000 IRES al 24% = 4.800

Risparmio: $120.000 * 24\% = 28.800 - 27.300 (22.500 + 4.800) = 1.500$

ESEMPIO N. 2

P.N. al 31.12.2018 pari a € 1.500.000 al netto dell'utile 2018 di € 100.000. Nel corso 2019 l'utile accantonato nel 2020 a riserva è pari a € 130.000. Ai fini del calcolo dell'agevolazione nel 2020 il P.N. è pari a € 1.630.000 in quanto l'utile 2018 è stato già tassato con aliquota agevolata. Considerando il reddito fiscale della società nel 2020 pari a € 300.000 la tassazione si applicherà:

- sui primi 130.000 IRES al 21,5% = 27.950
- sui restanti 170.000 IRES al 24% = 40.800

Risparmio: $300.000 * 24\% = 72.000 - 68.750 (27.950 + 40.800) = 3.250$

ESEMPIO N.3

Nel 2020 è stato deliberato e versato un aumento di capitale pari a € 200.000. L'incremento di P.N. è di € 330.000 (130.000 utile 2019 e 200.000 versamento aumento di capitale). L'importo di € 330.000 è superiore agli utili accantonati nel 2019 (100.000 utili 2018 accantonati nel 2019) e nel 2020 (130.000 utili 2019 accantonati nel 2020) che sommano a € 230.000. Il reddito agevolato nel 2020 è tassato in modo agevolato nei limiti di € 230.000 nel modo seguente, considerando un reddito fiscale di € 300.000:

- sui primi 230.000 IRES al 21,5% = 49.450
- sui restanti 70.000 IRES al 24% = 16.800

Risparmio: $330.000 * 24\% = 79.200 - 66.250 (49.450 + 16.800) = 12.950$


PROROGA E RIMODULAZIONE DELL'IPERAMMORTAMENTO

SUPER AMMORTAMENTI



SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI



L'agevolazione è prorogata
sino al 30.06.2019




A condizione che gli investimenti
si riferiscono a ordini accettati
dal fornitore entro il 31.12.2018
e che sia avvenuto il pagamento
di un acconto almeno del 20%

SEGUE: SUPER AMMORTAMENTI

Sono esclusi



Gli investimenti in veicoli e gli
altri mezzi di trasporto



I PER AMMORTAMENTI

Ai fini delle imposte sul reddito i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegato A)

Che effettuano investimenti entro il 31.12.2018 o entro il 31.12.2019 con pagamento del 20% di acconto entro il 31.12.2018

Con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria


Il costo di acquisizione è maggiorato del 150%

SEGUE: IPER AMMORTAMENTI




SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

I soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento



Devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene rientra negli allegati A e B



Per i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro il legale rappresentante deve acquisire una perizia

SEGUE: IPER AMMORTAMENTI

```
graph TD; A[In caso di sostituzione del bene agevolato] --> B[Il beneficio non viene meno per le residue quote];
```

In caso di sostituzione del bene agevolato

Il beneficio non viene meno per le residue quote

ESEMPIO

Bene acquistato nel 2017 per € 10.000 con ammortamento al 25%. In data 2.1.2020 il bene viene ceduto e si acquista un nuovo bene avente le stesse caratteristiche del bene ceduto al costo di € 8.000. Il nuovo bene viene interconnesso e attestato entro il 31.12.2020.

La maggiorazione in origine era pari a 15.000 ($10.000 \cdot 150\%$) fruita per: 1.500 nel 2017; 3.000 nel 2018; 3.000 nel 2019 per un totale di € 7.500.

Nel periodo 2020 si prosegue l'iper ammortamento, ma si riduce il costo di riferimento a € 8.000. Per cui si avrà: $8.000 \cdot 150\% = 12.000$

L'impresa potrà dedurre ulteriori quote di iper ammortamento FINO a € 4.500 ($12.000 - 7.500$)

SUPER E IPER AMMORTAMENTO IN DICHIARAZIONE

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00
	73	74	,00	75	76	,00	77		,00

Inseriti i nuovi codici 57, 58 e 59 nel rigo RF 55 per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il “super ammortamento” e l’“iper ammortamento”

SUEPER E IPER AMMORTAMENTO IN DICHIARAZIONE

RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ²	
		(¹ ,00)	,00

Nella colonna 1 del rigo RE7 va indicata la maggiore quota del super ammortamento fiscalmente deducibile. Tale importo va riportato anche in colonna 2

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00			65	,00

Inseriti i nuovi codici 36, 37 e 38 nel rigo RG22 per tenere conto della proroga delle disposizioni agevolative riguardanti il “super ammortamento” e l’“iper ammortamento»

PROROGA IPER AMMORTAMENTI



LA RIMODULAZIONE

La maggiorazione del costo di acquisizione:

- ✓ si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- ✓ si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni;
- ✓ si applica nella misura del 50 per cento per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni;
- ✓ non si applica sulla parte di investimenti eccedenti il limite di 20 milioni;
- ✓ non si applica agli investimenti che fruiscono dell'iperammortamento 2018, ossia della maggiorazione al 150 per cento disposta dalla legge di bilancio 2018 (di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

ESEMPIO

Investimento complessivo pari a 30.000.000 di euro

1. Fino a 2.500.000 x 170% = 4.250.000;
2. Eccedenza fino a 7.500.000 x 100% = 7.500.000;
3. Eccedenza fino a 10.000.000 x 50% = 5.000.000

Sull'eccedenza di € 10.000.000 non potrà essere applicata la normativa sull'iperammortamento.

ACQUISTI PLURIMI CON DIVERSE % DI AMMORTAMENTO

Cespite 1: € 1.000.000 (aliquota 10%)

Cespite 2: € 1.000.000 (aliquota 20%)

Cespite 3: € 1.000.000 (aliquota 30%)


Totale 2019: € 3.000.000

1° scaglione: 150%
2.500.000
Composizione?




**Quale cespite (in quota parte) è riferibile
al 2° scaglione con % ridotta al 100%?**

MAGGIORAZIONE BENI IMMATERIALI




PERIZIA

I soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento



Devono acquisire una dichiarazione del legale rappresentante attestante che il bene rientra negli allegati A e B



Per i beni di costo unitario superiori a 500.000 euro il legale rappresentante deve acquisire una perizia

ESCLUSIONI

Si esclude la possibilità di maggiorare l'ammortamento per i beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, per gli acquisti di fabbricati e di costruzioni, nonché per gli acquisti dei beni di cui allo specifico allegato 3 (tale allegato si riferisce in particolare a condutture, condotte, materiale rotabile e aerei) alla medesima legge di stabilità 2016 (legge 208/2015)

ACCONTI D'IMPOSTA

Per i soggetti che usufruiscono dell'agevolazione il calcolo degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuato considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative

PROROGA DEL SUPERAMMORTAMENTO

L'art. 1 del D.L. n. 34/2019 dispone che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE


```
graph TD; A[Modifica dell'articolo 68 del TUIR] --> B[Le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito con lo stesso criterio delle altre plusvalenze];
```

Modifica dell'articolo 68
del TUIR

Le plusvalenze derivanti da
cessione di partecipazioni
qualificate concorrono alla
formazione del reddito con lo
stesso criterio delle altre
plusvalenze

SEGUE:TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE


Le plusvalenze derivanti
da cessione di
partecipazioni qualificate



Sono assoggettate ad
imposta sostitutiva del 26% e
non si indicano in dichiarazione

TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE

Modifica dell'articolo 27
del DPR n. 600/1972



Si assoggettano alla ritenuta
del 26% a titolo di imposta
gli utili in qualunque forma
corrisposti a P F residenti in
relazione a partecipazioni
qualificate e non

SEGUE: TASSAZIONE DEGLI UTILI DA PARTECIPAZIONE

```
graph TD; A[Modifica dell'articolo 47 del TUIR] --> B[La percentuale di concorrenza all'imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza viene rideterminata nel 58,14%];
```

Modifica dell'articolo 47
del TUIR

La percentuale di concorrenza all'imponibile degli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza viene rideterminata nel 58,14%


DECORRENZA

Le nuove regole si applicano per i redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e per i redditi diversi per quelli realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per non penalizzare i soci con partecipazione qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31.12.2017 agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al DM 26.05.2017.


UTILI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' IN REGIME PRIVILEGIATO

Tassazione dei dividendi
percepiti da persone fisiche
e persone giuridiche



Non si considerano
provenienti da società
residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale
privilegiato gli utili percepiti
dal 31.12.2014 in poi e
maturati in periodi precedenti

Tassazione dei dividendi
percepiti da persone fisiche
e persone giuridiche



Non si considerano provenienti
da società residenti o localizzati in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato
gli utili maturati dal 31.12.2014 in poi
quando la Società non era situata
in uno Stato o territorio con regime
privilegiato ma dopo la percezione
la società è situata in uno Stato o
territorio in regime privilegiato

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DEL ROL

LE NUOVE REGOLE


Con le nuove regole:

- dispone che il limite del 30 per cento del ROL si applichi anche agli interessi capitalizzati, introducendo una nuova definizione degli interessi passivi (ed attivi) e degli oneri (e proventi) assimilati;
- rende riportabile in avanti anche l'eccedenza di interessi attivi rispetto a quelli passivi;
- adotta un concetto di ROL basato sulla normativa fiscale in luogo di quella contabile;
- limita a 5 anni il riporto in avanti della sua eccedenza.

DEDUCIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI

Gli interessi passivi sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza

Dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta




Degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 6 del modificato art. 96 del TUIR

DIVERSO LIMITE DI DEDUCIBILITA'

L'eccedenza è calcolata rispetto alla somma tra

Gli interessi attivi del periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti



Nei limiti del 30 per cento del ROL del periodo e del 30 per cento del ROL riportato da periodi precedenti

UTILIZZO DEL ROL

Con riferimento all'utilizzazione del ROL esso non è più riportabile in avanti indefinitamente.

Sono di conseguenza indicate le modalità di "consumazione" del ROL nel caso di eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi di periodo e l'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti: si utilizza prioritariamente il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e, successivamente, il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente. Si prevede quindi la consumazione prioritaria dell'eccedenza di ROL formatasi nel periodo d'imposta meno recente.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Si limita l'ambito di applicazione della norma agli interessi, attivi e passivi, che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa e per i quali tale qualificazione contabile sia confermata dalla disciplina primaria o secondaria di riferimento. Si dispone dunque un legame tra la qualificazione contabile ed il suo trattamento sul piano fiscale.

Inoltre, per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da una operazione o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa.


Si chiarisce poi che, a prescindere dalla qualificazione contabile come strumento rappresentativo di capitale dello strumento finanziario da cui derivano e dalla conseguente loro classificazione, sono inclusi tra gli interessi attivi i proventi integralmente imponibili in capo al loro percettore.

CALCOLO DEL ROL


ROL è dato dalla differenza tra



Il valore e i costi della produzione indicati nel codice civile (articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B))



Con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di leasing finanziario di beni strumentali



Assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa

RIPORTO DEGLI INTERESSI PASSIVI

Il riporto è consentito se tali interessi in un determinato periodo d'imposta eccedono la somma tra:


1. gli interessi attivi di competenza di tale periodo;
2. gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
3. il 30 per cento del ROL del periodo;
4. il 30 per cento del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

Tale eccedenza è deducibile nei successivi periodi d'imposta, senza limiti temporali, se la somma degli interessi attivi e del ROL di tali periodi è superiore all'ammontare degli interessi passivi di competenza dei periodi medesimi.

RIPORTO DEGLI INTERESSI ATTIVI

L'eccedenza degli interessi attivi
riportabili è calcolata come differenza
tra

L'importo degli interessi attivi di
competenza



La somma tra interessi passivi di
competenza e interessi passivi
eventualmente riportati da periodi
d'imposta precedenti

RIPORTO ECCEDENZIA ROL

Se in un periodo d'imposta il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica è superiore alla somma tra l'eccedenza e l'importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati riportati da periodi d'imposta precedenti, la quota eccedente può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi cinque periodi d'imposta successivi

1° caso

Interessi passivi = 100.000

—

Interessi attivi = 60.000

=

Differenza = 40.000



ROL = 50.000



ROL RIPORTABILE = 10.000

**Interamente deducibile
Perché ROL 50.000
capiente**



Riportabile max 5 anni



**N.B. per ROL
si intende il 30%**

2° caso

Interessi passivi = 100.000

-

Interessi attivi = 60.000

=

Differenza = 40.000



ROL dell'anno = 30.000



10.000


Interamente deducibile
Perché ROL dell'anno 30.000 + ROL riportato 10.000 sono capienti

F
I
F
O

- ROL 1° anno precedente
- ROL 2° anno precedente
- ROL 3° anno precedente
- ROL 4° anno precedente
- ROL 5° anno precedente


N.B. per ROL si intende il 30%

3° caso



N.B. per ROL
si intende il 30%

4° caso



N.B. per ROL si intende il 30%

IMMOBILIARI

Viene confermato che, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal TUIR in tema di interessi passivi non si applicano agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione

REGOLE CONFERMATE

Restano ferme le regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2 (componenti negative derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali), dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 TUIR (componenti negative derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa), e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi eccedenti, come previsto dal comma 5 del nuovo articolo 96, si applica anche alle eccedenze di interessi passivi generatesi in periodi d'imposta in cui si è applicato il previgente articolo 96, riportate a nuovo ai sensi del comma 4 di tale articolo.

Per evitare distorsioni nel passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale, è previsto che per la determinazione del ROL fiscale non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione nel conto economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che, al termine di tale esercizio, non hanno ancora assunto rilevanza fiscale e che assumono rilevanza fiscale negli esercizi successivi.


Per la fruizione del regime transitorio, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il contribuente deve scegliere se, ai fini della deduzione degli interessi passivi compresi in tale regime transitorio, intende utilizzare prioritariamente il plafond di deducibilità garantito dal nuovo articolo 96 del TUIR o l'eccedenza di ROL contabile generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata

PATENT BOX

PATENT BOX

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per il regime di tassazione agevolata per 5 anni in modo irrevocabile

I redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa nonché processi, formule e informazioni non concorrono a formare il reddito complessivo per il 50% del relativo ammontare



Non si tassano le plusvalenze derivanti dalla cessione dei citati beni a condizione che almeno il 90% del corrispettivo venga reinvestito nella manutenzione o nello sviluppo in beni immateriali prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo a quello della cessione

INI DICHIARAZIONE

RF31 Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00	
								67	,00	

Tra le altre variazioni in aumento (rigo RF31) è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d'imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione

SEGUE: IN DICHIARAZIONE

RG10 Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00							39	,00

Tra gli “Altri componenti positivi” (rigo RG10) è stato previsto il codice 25, per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione

ALTRE VARIAZIONI

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00	65	66	,00	
	67	68	,00	69	70	,00	71	72	,00	
	73	74	,00	75	76	,00	77		,00	

Si utilizza il codice 71, per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018

SEGUE: ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

RG22 Altri componenti negativi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	55	56	,00	57	58	,00	59	60	,00	
	61	62	,00	63	64	,00	65		,00	

Si utilizza il codice 41, per evidenziare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018

ABROGAZIONE ACE

DECORRENZA

A partire dal 1° gennaio 2019 la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) è abrogata.

Si stabilisce che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

NOVITA' IRAP

AGEVOLAZIONI PONTE MORANDI

IQ4	Totale componenti positivi			Regime agevolato	2	
		1				,00
IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					,00
IQ6	Costi dei servizi					,00
IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali					,00
IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali					,00
IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali					,00
IQ10	Totale componenti negativi			Componenti detassati		
		1	2	Regime agevolato	4	
						,00

Va indicato, in colonna 2, dei quadri IQ e IP, per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni, verificati con perizia asseverata, direttamente conseguenti al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, che non concorrono alla formazione del valore della produzione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e già ricompresi nel totale dei componenti positivi di cui al rigo IQ4 e IP4

Per le contabilità ordinarie si compilano i rigi IQ17 e IQ27 – altre variazioni in diminuzione – codice 12

AIUTI DI STATO

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA									
Codice aiuto 1	Tipo norma 2	Codice Regione 3	Data 4 giorno mese anno			Numero 5	Articolo 6	Comma Numero Lettera 7 8	
Forma Giuridica 9	Dimensione impresa 10	Codice attività ATECO 11	Settore 12	Tipo SIEG 13	Importo totale aiuto spettante 14 ,00				
DATI DEL PROGETTO									
Data inizio 15 giorno mese anno			Data fine 16 giorno mese anno			Codice Regione 17	Codice Comune 18	CAP 19	
Tipologia (via, piazza, ecc.) 20	Indirizzo 21					Numero civico 22			
Tipologia costi 23	Costi agevolabili 24 ,00		Intensità di aiuto 25	Importo aiuto spettante 26 ,00		Continuazione 27			
IMPRESA UNICA									
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2				
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4				
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6				

Per consentire all'Agenzia delle entrate di iscrivere nel Registro nazionale degli aiuti di Stato gli «aiuti fiscali automatici» è stata inserita nel quadro IS un'apposita sezione